

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 490-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1959, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1959 (V. Stampato n. 1151)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1959

Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è elevata a lire 60 per Kg. per i gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra di loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

Nella stessa misura è elevata la sovrimposta di confine sui gas liquefatti incondensabili importati dall'estero e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica.

Art. 3.

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili può essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalità della legge e del regolamento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.

Art. 4.

I gas incondensabili di cui all'articolo 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale.

Art. 5.

I gas di petrolio incondensabili resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, devono essere denaturati con apposite sostanze.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

I gas incondensabili di cui all'articolo 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale sino al 31 dicembre 1960.

Art. 5.

Identico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, il tipo e la quantità del denaturante, nonché le modalità per la denaturazione.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono estese, in quanto applicabili, ai gas incondensabili di cui all'articolo 1.

Art. 7.

I veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di serbatoi inamovibili.

È fatto divieto ai gestori degli impianti di distribuzione dei gas incondensabili di cui all'articolo 1, decorso il termine previsto dal precedente comma, di effettuare il rifornimento di serbatoi mobili di qualsiasi genere.

I proprietari o i conducenti di veicoli, nonché i gestori degli impianti di distribuzione che contravvengono alle norme di cui ai precedenti commi sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000, in deroga all'articolo 26 del Codice penale.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

I veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti entro la data del 31 dicembre 1960 dovranno essere dotati di serbatoi inamovibili.

È fatto divieto ai gestori degli impianti di distribuzione dei gas incondensabili di cui all'articolo 1 di effettuare il rifornimento di serbatoi mobili di qualsiasi genere.

Fino alla data del 31 dicembre 1960 i veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti potranno continuare ad usufruire dei serbatoi mobili oggi in uso. Tali serbatoi dovranno essere riempiti presso le raffinerie e su di esse si dovrà applicare un apposito dispositivo fiscale.

I proprietari o i conducenti di veicoli, i gestori degli impianti di distribuzione nonché i titolari delle raffinerie e delle ditte esercenti il commercio di bombole per autotrazione che contravvengono alle norme di cui ai precedenti commi sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000 per ogni infrazione commisurata ad unità di serbatoio, in deroga all'articolo 26 del Codice penale.

Art. 8.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

Art. 9.

Identico.